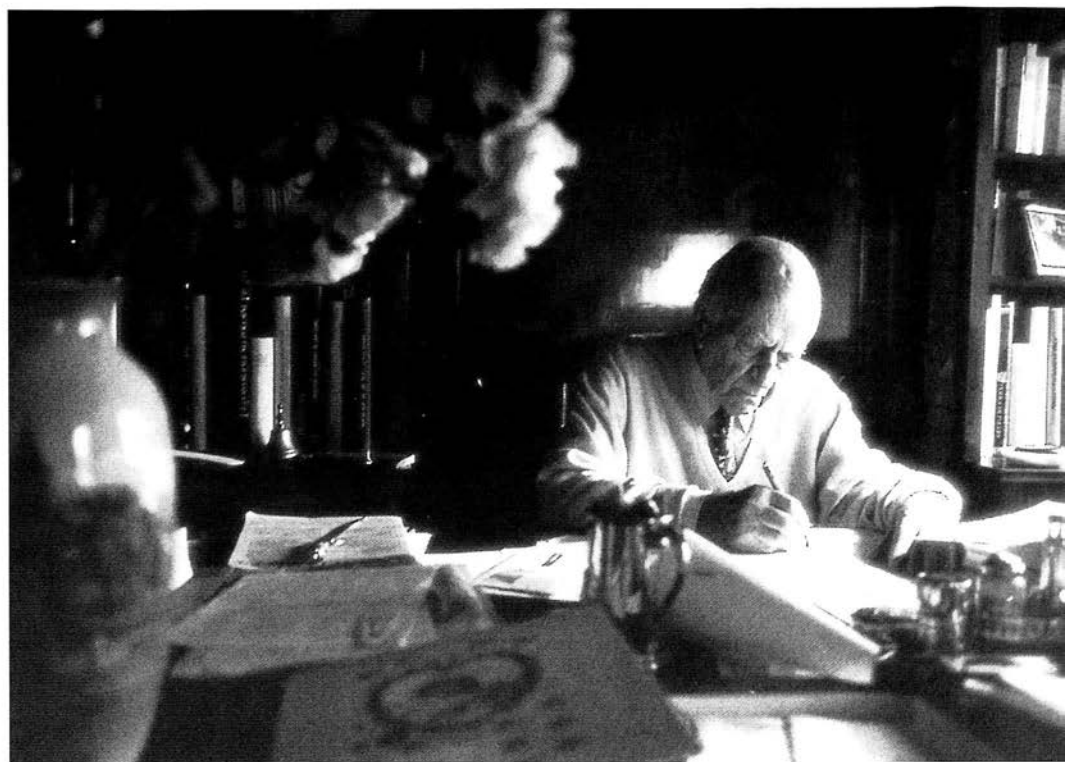




Alberto Trabucchi

COMMEMORAZIONE DI ALBERTO TRABUCCHI

GIORGIO CIAN, s. c.

Adunanza ordinaria del 27 marzo 1999

1. I momenti della sua vita.

Alberto Trabucchi nacque in Verona il 26 luglio del 1907, da una famiglia di giuristi (il padre era Avvocato, il nonno Presidente del tribunale di quella città). Si laureò non ancora ventunenne nella Facoltà giuridica patavina, discutendo la sua tesi di laurea con Francesco Carnelutti. Nello stesso 1928 fu nominato assistente nell'Istituto di Filosofia del diritto e di Diritto comparato, divenendo allievo dell'allora filosofo del diritto e privatista, Adolfo Ravà. Conseguì la libera docenza in diritto civile nel 1935, dal 1936 iniziò il suo magistero nell'Università di Ferrara, dove conservò l'incarico fino al 1942. Vinto il concorso per professore di ruolo nel 1939, ebbe la prima cattedra qui in Venezia, a Ca' Foscari, per assumere poi, nel 1942, succedendo a Francesco Santoro Passarelli, la cattedra di diritto civile dell'Ateneo di Padova, della cui facoltà di Giurisprudenza fu anche Preside dal 1977 al 1979, oltre che Direttore dell'Istituto di diritto privato, ininterrottamente dal 1946 fino al 1982, quando cessò dal servizio attivo; nel 1983, infine, fu nominato professore emerito dell'Università patavina. Nell'ordine delle centinaia si contano le sue pubblicazioni, fra volumi monografici, manuale di istituzioni, commentari, saggi e scritti vari di maggiori o minori dimensioni.

Fu anche Giudice e poi Avvocato generale della Corte europea di Lussemburgo. Fu socio effettivo dell'Accademia dei Lincei, socio effettivo di questo Istituto, socio dell'Accademia galileiana di scienze

lettere ed arti di Padova, dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona, nonché dell'Accademia delle scienze di Ferrara. Dottore h.c. dell'Università di Recife in Brasile, ne fu nominato Professore onorario, come anche suo Professore onorario fu nominato dall'Università di Innsbruck. Fu Presidente del Comitato tecnico per l'Università della Somalia. E non debbo dimenticare che, oltre alle funzioni e alle cariche che rivestì quale giurista, per oltre 40 anni egli fu anche Sindaco della sua amata Illasi, ove adesso riposa, *in pace Domini*.

Per la sua opera di giurista e di giudice ricevette numerose onorificenze italiane e straniere: ricordo che l'Italia gli attribuì la Medaglia d'oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte, lo nominò Grande Ufficiale al Merito della Repubblica e poi Cavaliere di Gran Croce; dalla Repubblica Federale Tedesca ricevette il *Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband*, e dal Granducato del Lussemburgo la *Grand-Croix de l'Ordre de Mérite*.

Questa la sua scheda biografica e scientifica.

Ho ora davanti il difficile compito – a me personalmente reso anche più arduo dalla commozione del momento, che viene dal distacco ancora così recente da lui – di vivificare e di dare sostanza a queste aride e quasi scheletriche notizie, provandomi ad illustrare tutta la ricchezza di una figura tanto rara di studioso e di uomo. Mi conforta, nella difficoltà, il pensiero che voi lo avete direttamente conosciuto, cosicché la povertà e l'insufficienza delle mie parole potranno in ogni caso essere supplite dalla vivezza del vostro personale ricordo.

2. I diversi profili del Giurista.

Alberto Trabucchi nell'oltre mezzo secolo che va dall'inizio degli anni 40, come ho poc'anzi ricordato, e fino all'anno scorso, quando mancò in Padova il 18° giorno di Aprile, ha avuto la sorte e la capacità di divenire l'emblema stesso dell'insegnamento del diritto in uno degli Atenei simbolo – l'Università di Padova, appunto –, uno degli Atenei simbolo, dicevo, dell'istituzione universitaria europea, quale si è venuta formando a partire dal secondo medioevo per culminare nel modello humboldtiano, e tuttora resiste (benchè nubi

minacciose, purtroppo, paiano addensarsi all'orizzonte), avendo anzi esportato la propria idea ispiratrice anche al di fuori del continente europeo.

Ho parlato di Alberto Trabucchi come simbolo dell'insegnamento del diritto nell'Università di Padova in questa seconda metà del secolo. Dicendo così, però, io ho indicata di lui una connotazione esatta, sì, ma riduttiva ad un tempo, e dunque insufficiente a dare la giusta immagine e la reale dimensione della sua figura di giurista. Quale civilista, che si era formato nella giovinezza nel contesto della cultura giuridica rappresentata dai codici ottocenteschi, allora ancora vigenti, Alberto Trabucchi aveva avuto la grande ventura che l'inizio della sua piena maturità di studioso e di docente coincidesse, invece, con l'avvento in Italia della codificazione novecentesca, che vide il nostro paese operare, nel campo del diritto privato, una sorta di sintesi e di mediazione tra la tradizione codicistica di matrice francese e quella di derivazione tedesca, oltre che tentare, in forma anche più netta di quanto avesse fatto, ad esempio, la Svizzera, il superamento della separazione fra diritto civile e diritto commerciale nell'unico codice privatistico, soprattutto unificando la disciplina dei contratti e delle obbligazioni. Di questa nuova stagione del diritto privato in tutte le sue implicazioni Trabucchi aveva saputo essere compiuto interprete, ed anzi uno dei primissimi interpreti, certamente colui che con le sue *"Istituzioni di diritto civile"*, comparse l'indomani della promulgazione del nuovo codice e divenute quasi subito un classico (il manuale per eccellenza su cui da allora non solo in Padova, ma in generale in tutte le nostre Università, vennero formandosi le generazioni degli studenti che via via negli anni accedevano alle nostre Facoltà di giurisprudenza, ma anche a quelle di Economia e di Scienze politiche); aveva saputo essere, dicevo, colui che con le sue *"Istituzioni di diritto civile"* finiva per lasciare la più marcata impronta nella *forma mentis* dei giovani giuristi e operatori del diritto, e non solo per quanto concerne la branca privatistica dell'ordinamento.

Alberto Trabucchi è stato però testimone e interprete anche di un'altra fondamentale svolta del nostro sistema giuridico. Intendo riferirmi all'apertura di questo al Diritto comunitario, alla trasformazione che questa apertura implicava ed implica nel sistema tradizionale delle fonti del diritto statuale, all'incidenza che ne deriva anche

sul procedimento di interpretazione delle norme di quest'ultimo per l'affermata preminenza, su di esso, del primo. Di questo mutamento, pur esso epocale, Alberto Trabucchi seppe essere fra i protagonisti, in qualità di membro della Corte di Lussemburgo, come ricordavo, in anni che potremmo definire cruciali per la formazione delle basi del diritto e della giurisprudenza comunitari.

Trabucchi *Praeceptor iuris*, Istituzionista, il Maestro, per eccellenza, dell'Università patavina, Trabucchi il Giudice della Corte di Lussemburgo negli anni determinanti per la posa delle fondamenta del diritto comunitario, Trabucchi il cofondatore con Walter Bigiavi, Giorgio Oppo, Luigi Carraro ed Enrico Allorio e poi il direttore responsabile, per un trentennio (fino alla sua morte), della conduzione della *Rivista di diritto civile*, Trabucchi *l'editor princeps* del "*Commentario al diritto italiano della famiglia*", Trabucchi, infine, l'ideatore e il direttore, con chi vi parla, della Collana dei *Breviaria iuris*, con la quale in questi ultimi vent'anni si è fortemente inciso sul lavoro quotidiano degli operatori del diritto: sono questi i quattro punti di riferimento per chi intenda illustrare la sua opera di giurista, e in relazione ai quali cercherò quindi anch'io di tratteggiare brevemente, e ahimè per ciò stesso sacrificandone in qualche misura la ricchezza, la sua figura di studioso, non solo, ma anche di giurista che ha concretamente influito sull'evoluzione giuridica del nostro paese e della civiltà giuridica europea in generale. La sua produzione sotto il profilo scientifico in senso stretto, che continuò inesausta fino a qualche mese prima della scomparsa, potrà essere presentata secondo linee di corrispondenza a questi momenti e aspetti della sua opera di civilista.

3. Il *Magister*.

Cominciando dal suo ruolo di *praeceptor iuris* fin dall'apparire della nuova codificazione, ricorderò che la sua forma didattica più caratteristica era la presentazione e discussione di un caso pratico su punti cruciali del sistema privatistico, esposto nelle forme di un brevissimo racconto consistente nell'enunciazione di una vicenda stilizzata e sfrondata di ogni dettaglio non rilevante per l'individuazione e la soluzione dei problemi, enunciazione cui seguiva, appunto, la

discussione con gli studenti, in cui il Maestro interveniva a guidare e correggere *l'iter* argomentativo del discente, aiutandolo, cioè, a compiere quei passaggi logici e a cogliere quelle differenze fra norme e istituti, che nel consentire la risposta al quesito in concreto posto rappresentano nel contempo la via migliore per giungere alla reale comprensione del perché e delle funzione della regola giuridica, per arrivare così al dominio del sistema di valori, di concetti e di norme in cui l'ordinamento si sostanzia. In questo tipo di maieutica si rifletteva non piccola parte della visione del diritto, dei modi di formazione del giurista e degli scopi del suo operare, che erano propri di Alberto Trabucchi. Anzitutto il valore fondamentale delle "*Institutiones*" (uso il termine latino per evitare equivoci nei non giuristi che mi ascoltano), "*Institutiones*" intese come genere letterario che presenta la *summa* dei principi e delle regole organizzati a sistema secondo criteri di razionalità: sono principi e regole che si ricavano dalle norme di legge, ma che in un certo senso queste anche trascendono, perché la stessa lettura delle singole disposizioni, che dell'ordinamento entrano via via a fare parte, da quel sistema risulta condizionata, fino ai limiti dell'estensione e alla riduzione teleologica dei loro enunciati, per l'integrazione delle lacune dell'ordinamento, che alla luce del sistema vengono individuate, e fino alle interpretazioni abroganti. All'allievo veniva così mostrata, attraverso la discussione del caso, la natura e la funzione dell'idea di diritto come sistema organico e razionale, appunto, di norme e di principi, in una prospettiva in quella sede, se vogliamo, di non eccessiva problematizzazione, sotto il profilo teoretico, ma pur sempre idonea a mostrare la via attraverso la quale, nel labirinto delle disposizioni, il giurista può e deve sapersi orientare, per trovare quelle soluzioni dei problemi concreti, che siano effettivamente rispondenti alle reali esigenze della vita sociale.

Di questo sistema, come dicevo poc'anzi, le "*Institutiones*" – come s'è cercato di mostrare anche nella giornata lincea dedicata ad Alberto Trabucchi nel novembre del 1997 – sono state, fino alle soglie dell'età contemporanea, quando questa loro funzione fu, in un certo senso e misura, assunta dalle grandi codificazioni di matrice illuministica, le "*Institutiones*" sono state, dicevo, il veicolo per l'organizzazione concettuale e la riduzione della realtà giuridica a un tutto, almeno tendenzialmente, organico e logicamente ordinabile, ad un si-

stema, appunto, il che ha grandi ed evidentissime conseguenze per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione delle norme e in generale per l'assetto e l'evoluzione stessa dell'ordinamento. Questa funzione sistematrice dell'esperienza giuridica che le "*Institutiones*" avevano avuto nei secoli più lontani, ma perduto con l'avvento delle moderne codificazioni, una funzione svolta accanto a quella loro propria e tradizionale, anzi primaria, di opera isagogica, cioè di opera destinata a fornire al discente la prima chiave di accesso al sapere specialistico, nel nostro caso quello giuridico, questa funzione sistematrice le "*Institutiones*" sono forse avviate a recuperare proprio oggi, con il declino, manifestatosi in questi decenni, delle grandi codificazioni, a seguito del dilatarsi della legislazione speciale — la seconda colonna portante del diritto privato contemporaneo, come incisivamente l'ha descritta qualche anno fa un giurista d'oltralpe —, un dilatarsi che a sua volta è il frutto della crescente articolazione della vita sociale, e, inoltre, dei problemi creati dalla necessaria e inevitabile apertura dell'ordinamento statuale interno alla dimensione comunitaria e transnazionale, quale il diritto e l'esperienza giuridica vanno ormai progressivamente assumendo. Intendo dire: tutto questa complessa e varia evoluzione, proprio in quanto tende a sottrarre ai codici la possibilità e la funzione di essere l'espressione compiuta del sistema, non finisce forse per dover restituire tale possibilità e funzione al manuale giuridico, e in ispecie al manuale di base, al manuale istituzionale, se si vuole che l'esperienza giuridica non cessi di essere una manifestazione della nostra civiltà che resta pur sempre dotata, anche nei suoi rapidi cambiamenti, dei connotati della razionalità e dell'organicità?

4. La sua concezione giuridica e la nascita del diritto comunitario.

Ho così più volte, direttamente o indirettamente, toccato il problema dei rapporti fra i principi generali che formano l'ossatura del sistema e la legge, meglio, le singole leggi statuali. Qui, a mio giudizio, si trova il punto focale della concezione del diritto che era propria di Alberto Trabucchi. Vorrei che quanto sto per dire non fosse inteso nei termini di un'asserzione avente valore assoluto, anche perché non troviamo nelle opere di lui scritti dichiaratamente metodo-

logici e di teoria generale; ma credo di cogliere nel segno se dico che la relazione fra sistema dei principi giuridici e legge statutale era in sostanza da Trabucchi concepita non tanto nella prospettiva di un processo di derivazione del primo dalle seconde, quanto in quella di un rapporto per cui una *naturalis ratio* (etica e logica) – il sistema dei principi, appunto – deve ritenersi ispirare le singole discipline e, per così dire, inverarsi nelle leggi, le quali, di conseguenza, alla stregua di quella *ratio* andrebbero interpretate e integrate, al limite anche contro il dettato espresso di taluna di esse: sono, questi, gli evidenti influssi del giusnaturalismo cattolico sul suo pensiero giuridico.

In una sorta di sinergia con tali spinte culturali di base operò in Alberto Trabucchi, a plasmarne la visione del diritto – ed è questo il secondo fondamentale aspetto della sua figura di giurista – l'esperienza di Giudice, dapprima, e poi di Avvocato Generale della Corte Europea di Lussemburgo. Si spiega così, alla luce, appunto, di una concezione tutt'altro che rigidamente ed esclusivamente statualista del diritto, la sua pronta adesione – quasi di sapore sovversivo in quegli anni – alla tesi del Diritto comunitario, con relativo sistema delle fonti, quale diritto anche immediatamente operante all'interno degli ordinamenti degli stati membri, e prevalente, se in conflitto, sulle norme dei secondi, con superamento, quindi, della allora tradizionale e preminente visione internazionalistica dello stesso: mi riferisco in particolare al suo saggio “*Un nuovo diritto*”, pubblicato nella *Rivista di diritto civile* del 1963, ma anche al discorso “*L'Europa e l'unità del diritto*” tenuto in Palazzo Ducale nell'adunanza solenne di questo Istituto del 22 giugno 1975.

In effetti la visione di un sistema di *regulae iuris* non esclusivamente deducibili dalle leggi statuali trovava, per lui, nel Diritto comunitario una dimensione di particolare attualità e una sorta di banco di prova. Voglio dire che in presenza di un Diritto comunitario, che è largamente un complesso di regole costituito dai principi comunemente accolti nella civiltà giuridica dei paesi membri, ed elaborato e verificato per via giurisprudenziale, cioè un diritto enucleabile dalle pronunce della Corte di Lussemburgo, l'immagine del *ius* da intendere anche come diritto dei giuristi e dei giudici, e non soltanto come diritto della legge, appariva inverarsi, nella prospettiva di Alberto Trabucchi, proprio in questo nuovo diritto, o, se vogliamo, in questa parte ormai del nostro unitario ordinamento: una parte al-

la cui crescita ed elaborazione egli assisteva e contribuiva ad un tempo, quale Giudice della Curia di Lussemburgo. Un diritto –ripeto– largamente di matrice giurisprudenziale, e pur tuttavia diritto non casistico, bensì sempre sistema di principi, quasi sorta di *ius commune* sovraordinato ai diritti dei singoli stati.

Con tutto quanto sono venuto dicendo sin qui di lui si connette strettamente, e ne è anzi ulteriore esplicazione, l'attenzione portata a quello che egli chiamò: "nuovo diritto onorario". Questo egli identificava non già in complessi di regole deducibili dalle pronunce giudiziali, secondo una prospettiva che vede solo in queste il "vero diritto" in quanto diritto effettivamente applicato, ma lo individuava nell'effetto e nei risultati del ricorso alle clausole generali dell'ordinamento. Con quell'espressione, "nuovo diritto onorario", infatti, Trabucchi intendeva focalizzare l'importanza fondamentale, nel sistema, di quei principi e di quelle norme alla stregua delle quali il conflitto di interessi implicato nelle diverse fattispecie è risolto alla stregua di criteri ispirati alle idee di equità e di buona fede, e non soltanto in base al gioco di meccanismi formali, che potrebbe determinare il totale – ormai avvertito, però, come inaccettabile – sacrificio dell'interesse riconosciuto di valore maggiore. Preciso meglio: non intendeva, però, Alberto Trabucchi fare così del diritto un puro e semplice diritto dei giudici, assolutamente prevalente sul diritto della legge e da questo distaccato; non si trattava per lui di far trionfare un diritto casistico, ma di adeguare e trasformare dall'interno, in virtù dei principi dell' *aequitas* e della *bona fides* –come aveva fatto, in antico, il *praetor urbanus* con le sue *formulae* rispetto alle rigidità del *ius civile* (di qui appunto l'espressione prescelta di "nuovo diritto onorario") – le soluzioni normative, di far evolvere, in altre parole, tradizionali e ormai superate letture degli istituti delineati dal diritto legislativo, con esaltazione quindi del momento creativo su quello meramente ricognitivo e deduttivo nell'attività dell'interprete. In questa prospettiva si può anche in qualche misura ammettere che il nuovo diritto onorario di cui parlava Trabucchi finisca per essere diritto dei giudici e dei giuristi, in quanto correzione, in via interpretativa, e integrazione delle lacune originarie o sopravvenute del diritto della legge, non mai però radicale sostituzione di quest'ultimo. In ogni caso le nuove regole, per questa via e a questi fini elaborate, dovevano pur sempre restare, nella concezione di Alberto Trabucchi,

regole di un sistema, essendo per lui l'ordinamento per sua natura sistema: se vogliamo, più sistema di principi generali, conformemente alla matrice giusnaturalistica del suo pensiero, che sistema di precetti legislativi, in ogni modo, però, sempre unità organica e razionale di regolamenti. Netto era in lui il rifiuto di concezioni del diritto che accettassero di vedere in esso una casuale somma di regole casistiche o un informe insieme di norme statuali, ispirate da logiche settoriali e divergenti, e dunque ineluttabilmente irriducibili a un organico, razionale ordinamento di principi e di valori.

5. Lo studioso del diritto di famiglia.

Ho cercato sin qui di tratteggiare nelle sue linee generali il modo di concepire la natura del fenomeno giuridico e i compiti del giurista nel pensiero, esplicitato o solo implicitamente dichiarato, di Alberto Trabucchi. È dunque giunto il momento di passare a considerare in maniera specifica i temi e gli interessi di studio da lui prediletti.

Se in particolare nella sua giovinezza e nella sua prima maturità di studioso la sua attenzione si volse, in conformità del resto alle predominanti inclinazioni del tempo, verso i temi del negozio, – e qui dobbiamo ricordare la ancora fondamentale, per questo argomento, e anche monumentale monografia sul dolo – è indubbio che il settore di dominante interesse per lui fu sempre quello del diritto della famiglia e della persona, dalla sua prima monografia sul matrimonio putativo (del 1936), alla ideazione e alla realizzazione del “*Commentario alla riforma del diritto della famiglia*”, dapprima, e poi finalmente al grande “*Commentario al diritto italiano della famiglia*”, portato a compimento qualche anno prima, soltanto, della sua scomparsa, passando per importantissimi saggi e interventi sulle riforme in tema di filiazione, di adozione, di governo del nucleo familiare e via elencando. L'interesse per il trattamento giuridico dell'istituzione familiare era da intendere in Alberto Trabucchi fondamentalmente come interesse per i problemi dell'individuo, per la persona umana. Egli però non guardava tanto all'individuo in sé considerato, all'individuo membro della società generale, ma assai di più all'individuo integrato nel gruppo domestico, ove la persona riceve la cosiddetta socializza-

zione primaria, un individuo che colà è titolare di diritti, ma anche destinatario di obblighi, i quali debbono essere riconosciuti sussistere, a volte con valore preminente sui primi – i diritti, dico – per la salvaguardia dell'istituzione familiare. Questa appare nel suo pensiero essenziale strumento, finalizzato alla tutela e allo sviluppo dei valori fondamentali degli individui che la compongono. Se è innegabile che nel processo di trasformazione del *mos* familiare e delle radicali riforme legislative che lo hanno in quest'ultimo mezzo secolo registrato, dando a tale mutamento veste e forme giuridiche, se è innegabile, dicevo, che in questo processo di trasformazione Trabucchi tenne in prevalenza una linea di resistenza conservatrice, che non fu però mai alla fine disgiunta da un realistico adeguarsi alle mutazioni intervenute, bisogna però considerare, con più attento esame e per giustizia interpretativa della sua opera, che queste tensioni, queste lacerazioni di atteggiamento erano da lui vissute nel quadro della necessità di rispondere all'esigenza, primaria nel suo pensiero, di vedere difesa e mantenuta una visione della famiglia come istituzione e non come insieme di singoli rapporti bilaterali, di impronta, nel senso ampio del termine, contrattualistica, un'istituzione, appunto, che era da Trabucchi vista quale strumento fondamentale per la tutela dei valori basilari e più autentici dell'uomo. I suoi interessi per la problematica della filiazione fino alle questioni più recenti delle cosiddette manipolazioni genetiche furono da lui coltivati essenzialmente nell'ottica della tutela dell'istituto familiare. Parafrasando una famosa definizione, ebbi a scrivere una volta di lui, con riguardo a questo suo modo di considerare la persona umana, una espressione, che qui ripeterò: per Trabucchi l'essere umano è non tanto *zoon politikon* quanto *zoon oikeion*. E tuttavia nonostante il primario valore riconosciuto alla famiglia come istituzione, l'individuo, che in essa vive e si realizza, non è da Trabucchi visto come un individuo cui tutto il regolamento dei rapporti debba e possa essere imposto secondo criteri di assoluta eteronomia. Al contrario, come manifestazione del riconoscimento del principio di autoresponsabilità, anche in questi settori dell'ordinamento, voglio qui ricordare le sue tesi in materia di filiazione, e in ispecie di fecondazione artificiale, l'idea che il rapporto di filiazione non possa essere visto solo come conseguenza del mero fatto biologico, nonché l'interesse rivolto verso l'istituto e le problematiche dell'adozione, in particolare quella legittimante.

Qualcuno mi obietterà che ho accentuato troppo il profilo di Alberto Trabucchi studioso del diritto di famiglia, dal momento che egli si è occupato – come ho già ricordato – non poco di negozio giuridico e non poco di successioni ereditarie; ma a queste, possibili, osservazioni mi sento di poter replicare sottolineando che nel campo della fattispecie e del regolamento negoziale il suo interesse si è rivolto ai profili soggettivi della formazione del volere, e che il diritto successorio lo interessava non tanto come vicenda patrimoniale quanto come proiezione dei rapporti familiari e per la dialettica fra tutela dell'individuo e tutela della *societas* familiare. Non a caso nei suoi studi in materia hanno avuto particolare rilievo il tema dei vizi del volere e quello dell'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà. Abbastanza lontana dalla sua sfera primaria di interessi gli rimase sempre la considerazione del diritto patrimoniale, sicuramente da lui sentito come diritto dominato da meccanismi formali, nel quale in misura minore, o quanto meno con minore percettibilità, può riflettersi il mondo dei valori della persona umana.

6. Le sue prospettive metodologiche.

Avviandomi ad affrontare l'ultima parte della mia esposizione, mi si pone il problema di mettere a fuoco la collocazione di Trabucchi nel quadro generale della vicenda giuridica contemporanea, sotto il profilo che qui interessa da me intesa come sviluppo della scienza giusprivatistica nel nostro tempo: più esattamente mi si prospetta la necessità di puntualizzare il rapporto in cui Alberto Trabucchi venne a trovarsi rispetto alle diverse correnti di pensiero, contenutistico e metodologico, via via profilatesi nel campo del diritto privato nella seconda metà del presente secolo che volge al termine. Come fondatore con Walter Bigiavi, oltre che con Giorgio Oppo, Luigi Carraro ed Enrico Allorio, della *Rivista di diritto civile*, e dopo la scomparsa di Bigiavi come direttore *princeps* di questa, Trabucchi è stato necessariamente giurista coinvolto e impegnato nei dibattiti sviluppatisi nella cultura giuridica del nostro tempo. Ma questo coinvolgimento ha avuto un senso particolare, che ora mi sforzerò di illustrare, perché, propriamente parlando, Alberto Trabucchi non ha mai fatto parte di alcuna delle correnti di pensiero che venivano di

volta in volta affermandosi. Alcuni anni or sono nell'ambito di una serie di interviste ad eminenti giuristi promosse da Natalino Irti, egli, nel ricordo del suo primo accostarsi agli studi giuridici, ebbe a dire di essere stato formato e orientato dai maestri dell'epoca – come del resto tutti i giovani studiosi di allora – verso le grandi costruzioni e le logicamente rigorose categorie generali del sistema giusprivatistico elaborate dalla scuola giuridica tedesca del secolo scorso e degli inizi di questo. In particolare egli ricordava i modelli che ai giovani di quegli anni venivano indicati nelle opere di Regelsberger e di von Tuhr, per dire due nomi soltanto. E non v'è dubbio che l'influsso della scuola tedesca fu assolutamente dominante in quasi tutta la civilistica italiana della prima parte di questo secolo, e così è stato indubitabilmente, in certa misura, anche per Alberto Trabucchi. Ho detto: in una certa misura, perché a me è sempre sembrato chiaro che lo spirito informatore della sua visione giuridica non veniva propriamente dalla Germania, bensì sostanzialmente dalla Francia. Non sono stati, cioè, né un Regelsberger né un von Tuhr, sempre per esemplificare con qualche nome, ma, se volete, piuttosto un Geny o un Ripert gli archetipi spirituali che possono aver influito realmente e nel profondo sulla sua *Weltanschauung* giuridica: i modelli della scuola tedesca hanno meno pesato sulla sua *forma mentis*, proprio per l'assoluta prevalenza in lui dell'attenzione verso i valori della persona umana e di quella società primaria che è la famiglia, valori tutti non sempre riducibili e in ogni caso non agevolmente costringibili nella architettura logicamente rigorosa di quelle categorie formali, che meglio si attagliano al gioco dei rapporti economici e patrimoniali in genere. È piuttosto in Francia, e in certi classici esponenti della scuola francese seguita all' *école de l'exégèse*, come dianzi dicevo, che vanno ricercate le matrici generali del suo pensiero. È piuttosto dalla Francia che non dalla Germania che gli veniva la visione di un sistema e di un metodo giuridico particolarmente attento alle istanze e ai bisogni concreti via via emergenti dalla realtà sociale, e, se necessario, meno preoccupato di un assoluto rigore formale e meno legato a criteri di estrema coerenza nell'edificazione delle proprie architetture concettuali. È dalla Francia in particolare che gli veniva lo stimolante esempio di un codice – colà vecchio di ormai quasi due secoli – il quale ha potuto e può sopravvivere e adeguarsi ai mutamenti della realtà, in virtù di un'opera continua di adattamento e di

integrazione ermeneutica per opera della dottrina e della giurisprudenza. Era dalla Francia, in definitiva, che gli veniva l'esempio di un'idea di giurista il quale, ove necessario, sa elevarsi al di sopra della posizione di semplice suddito – se mi è consentita questa espressione – del testo di una legge, per saperne divenire, ove ciò occorra per la realizzazione dell'idea di diritto quale *ars boni et aequi*, anche sovrano. Dalla Germania – se vogliamo – era venuto a Trabucchi il messaggio della necessità di un sistema e della preminenza dei principi fondamentali di questo sulle singole componenti dell'ordinamento; al limite possiamo ritenere presenti nel pensiero di Trabucchi certe eco della *Interessenjurisprudenz*, e anche, per il tramite del suo maestro Adolfo Ravà, del giusnaturalismo di Stammler.

7. Alberto Trabucchi di fronte all'evoluzione del pensiero e del sistema giusprivatistico contemporanei.

Ritengo di non enunciare alcuna scoperta se affermo che la vera svolta nel mondo della civilistica italiana non è avvenuta nel 1942, con la promulgazione del vigente codice. Indubbiamente si produsse allora un fatto importantissimo come l'unificazione codicistica fra diritto civile e diritto commerciale, con le innovazioni dei contenuti normativi conseguenti alla fusione delle due materie. Ma le strutture concettuali di base e gli orientamenti metodologici che ne guidavano l'elaborazione preesistevano e non subirono, a mio giudizio, né allora né subito dopo significativi e profondi cambiamenti. Il codice rifletteva invero un movimento di pensiero – detto in estrema sintesi e con grande approssimazione, la rilettura del sistema francese in chiave di pensiero pandettistico e postpandettistico –, il quale era cominciato parecchi decenni prima, addirittura, a cavallo del secolo, e continuava dopo la promulgazione del nuovo codice. È con gli anni sessanta che cominciano a manifestarsi una serie di spinte che comportavano una trasformazione della *Weltanschauung* dei civilisti italiani, con forti diversificazioni al loro interno, se non con tendenza al dissolvimento della loro precedente unità di fondo. Le cause e la natura di questi movimenti erano varie, tutte per altro riconducibili agli sviluppi e alle trasformazioni della società e della cultura italiana ed europea in genere, superato il primo periodo postbelli-

co. Indicandole un po' disorganicamente e senza voler segnare alcun ordine di importanza o priorità cronologica, possiamo ricordare la minore attenzione dedicata alle letterature e ai mondi giuridici con i quali il nostro era stato fino ad allora maggiormente legato, letterature e mondi giuridici che quindi avevano concorso a costituire la base culturale anche del giurista italiano, il *humus* sul quale il suo pensiero soleva formarsi: ciò per fare posto ad un crescente interesse e ad una inclinazione sempre più marcata verso le idee e i modelli provenienti dal mondo del *Common Law*, e al bisogno di confrontarsi con esso. Tutto questo, d'altra parte, era irrefragabile conseguenza e frutto dello spostarsi del baricentro economico e culturale mondiale in questa seconda metà del secolo. Possiamo ancora ricordare la divaricazione, sempre più accentuata, fra legislazione ed elaborazioni dottrinali, divaricazione, questa, determinata dapprima dai ritardi legislativi nell'opera di riforma, in particolare per quanto concerneva l'attuazione dei principi costituzionali, ma successivamente anche dalla fretteolosità e dalla rozzezza, sotto il profilo tecnico, delle riforme attuate, un fenomeno quest'ultimo che è andato paurosamente aggravandosi in questi ultimi anni con il dilatarsi della legislazione speciale, sovente ispirata a criteri e categorie divergenti da quelle codicistiche, sulle quali il giurista era stato abituato ad organizzare il proprio pensiero: un fenomeno, questo della decadenza della tecnica legislativa, che investe —bisogna con forza denunciarlo — anche il modo con il quale il legislatore italiano dà attuazione in questi nostri anni alle direttive comunitarie. Era, ed è, quanto, in estrema sintesi e anzi frammentariamente, ho così descritto, un complesso di accadimenti che si muovevano tutti nel senso di una profonda trasformazione, e anzi di una rottura, con gli schemi e i contenuti del pensiero privatistico tradizionale, mentre il fossato che si apriva, in tal modo, fra sistema legislativo e pensiero dottrinale, facendo diminuire il valore del primo come punto di riferimento per l'elaborazione del secondo, favoriva lo sviluppo di tendenze centrifughe all'interno di questo, che anche per tali cause tendeva sempre più ad allontanarsi dalle sue radici storiche. Si aggiunga che le insufficienze e le inadeguatezze dell'attività legislativa e la decrescente comunicazione fra dottrina e legislatore facevano crescere di riflesso il ruolo del giudice interprete, convogliando sulla sua opera l'attenzio-

ne primaria di molta parte della dottrina, preoccupata soprattutto di una presentazione del diritto in termini di effettività, e molto meno della rispondenza ad un sistema organico di principi e di categorie concettuali. A tutto questo veniva a fare eco un dibattito sull'esigenza di rinnovamenti metodologici, a dire il vero un dibattito quasi sempre rimasto più sul piano delle proclamazioni di principio che sceso a misurare le validità e la fruttuosità di certi assunti su concrete, corrispondenti applicazioni nell'ermeneutica delle norme e nella ricostruzione degli istituti; e inoltre, l'affermazione della opportunità di fare ricorso a criteri sociologici e di analisi economica nella lettura dei dati legislativi e nelle deduzioni da trarne; e ancora il richiamo alle prospettive e alle metodologie dell'analisi del linguaggio, e via elencando. Tutto questo comportava per il civilista e il giurista in genere, al di là di un progressivo distacco, come ricordavo, dalle matrici storiche del proprio pensiero, un forte accentuarsi del momento creativo rispetto a quello deduttivo nella sua attività ermeneutica, senza troppa preoccupazione che i risultati proposti potessero approdare o no a un nuovo organico e unitario sistema normativo.

Di nessuno di tutti questi movimenti di pensiero, di nessuna di queste correnti si può certo dire che Alberto Trabucchi sia stato promotore, o abbia anche soltanto fatto parte; non di rado, anzi, egli li ha più o meno palesemente avversati, o ne è stato persino bersaglio. Il giurista, che all'inizio degli anni sessanta aveva concepito e scritto "Il nuovo diritto onorario", si trovò poi a scrivere a metà degli anni settanta "*Il principio di legalità*", nell'evidente preoccupazione che i fenomeni di trasformazione che si andavano producendo potessero degenerare da un processo di necessario rinnovamento in una vicenda di puro dissolvimento delle basi stesse del sistema in cui si esprime la nostra civiltà giuridica con le sue strutture portanti e i suoi valori di fondo. Eppure di quei movimenti di pensiero Alberto Trabucchi meglio di molti altri giuristi della propria generazione fu in grado di recepire il messaggio ultimo e comune, nella loro, magari a volte distorta, positività, intendo dire l'affermazione della necessità che l'ordinamento giuridico debba e possa costantemente adeguarsi, già per opera dell'interprete, e non solo attendendo il *deus ex machina* rappresentato dall'intervento legislativo, alle esigenze della realtà che muta, questo —ripeto— per il prevalere in lui di una *Weltanschauung* giuridica di impronta non rigidamente statualista. Il che

per altro – anche su questo punto mi si perdoni l'insistenza e la ripetizione – non voleva significare rinuncia ad un diritto ancorato a una chiara e intelligibile scala di valori, a un diritto organizzato in un preciso sistema, voleva solo dire monito circa la necessità di non adattarsi all'idea di un diritto puro specchio del contingente, da questo dominato, ed evolventesi solo sulla spinta di momentanei, settoriali bisogni. La sua posizione critica verso la logica della decodificazione e della creazione di microsistemi nasceva in definitiva dalla ferma persuasione del permanere della necessità e della possibilità di organizzare il pensiero giuridico e l'ordinamento che ne sia espressione in un sistema organico, che rifletta e dia razionalità, coerenza ed equità ai processi innovativi; nasceva dalla convinzione che il sistema classico del diritto civile abbia ancora nelle proprie strutture essenziali le potenzialità per assolvere a queste finalità, in una perenne vicenda di rinnovamento e adeguamento, per opera del pensiero dottrinale animato e verificato dall'esperienza giudiziale, di rinnovamento e adeguamento, dicevo, al nuovo che sempre continua e continuerà ad emergere nella società.

A testimonianza di queste necessità e possibilità, e al fine di trasformare queste sue convinzioni nella mente delle schiere dei giuristi, che in numero crescente in questi ultimi decenni uscivano, ed escono, dalle nostre Università per entrare nel mondo degli operatori del diritto, egli profuse fino alle sue ultime energie nell'opera continua di revisione e di aggiornamento del suo manuale di istituzioni, e cure particolari dedicando, a partire dall'inizio degli anni ottanta e fino alla fine, alla collana dei *Breviaria iuris*, per non parlare della linea impressa alla *Rivista di diritto civile*, la cui guida in prima persona egli aveva assunto nel lontano 1968, succedendo a Walter Bigiavi, e mantenne vigile ed incisiva sino al giorno della sua scomparsa.

8. L'Uomo.

In un ricordo di lui come questo che gli stiamo dedicando, si doveva certamente parlare, non fosse altro per il luogo in cui ci troviamo, soprattutto del Giurista, ma sarebbe diminuyente della sua figura complessiva tacere dell'Uomo. Epperò qui, improvvisamente, avverto in tutta la sua dimensione il limite delle mie capacità, la mia

pochezza, specie nel saper illustrare profili di Lui come questi. Dovrete perciò avere verso di me indulgenza, se ripeterò qui qualcuna di quelle poche cose che riuscii a dire nella Chiesa di Illasi, nel porgergli l'ultimo saluto, e di quanto pensai di poter scrivere il giorno dopo la sua scomparsa, per un giornale che me ne aveva chiesto una testimonianza memoriale. È nel costante rapporto con gli scolari e i discepoli, con i giovani, che va colto uno degli aspetti fondamentali della personalità umana di Alberto Trabucchi. Era proprio questo rapporto che si voleva esprimere, era questo che giustificava in modo assoluto l'appellativo di Maestro, con il quale, ora con reverenza, ora con affettuosità pur sempre rispettosa, tante volte ci si rivolgeva a Lui. Per molti anni nel suo studio al Bo, sullo scaffale dietro la sua testa si è scorto un cartoncino lievemente colorato di azzurro, in cui si leggeva la scritta: "*Je n'ai jamais vieilli, j'ai connu seulement des jeunesses successives*". E in effetti Trabucchi ha voluto e saputo essere giovane fino alla fine. Alberto Trabucchi ha voluto e saputo identificarsi sempre con la giovinezza, identificarsi con la vita. Era un conservatore, certo, ma la sua attitudine verso il mondo e il diritto che mutavano era sempre alla fine di natura positiva: a proposito di lui, con riguardo al suo essere e stare di fronte ai cambiamenti del mondo e del diritto, ebbi a scrivere che si poteva parlare come di una sorta di ottimismo giuridico, in cui era ravvisabile un influsso, sia pure indiretto e lontano, una eco dei valori in cui si esprimeva la sua concezione cattolica della vita, in particolare un riflesso di quella *virtus* che è rappresentata dal senso e dal dovere della *spes Christiana*. Il ricordo di lui è per una parte della sua figura assicurato dalle sue opere, e dalla semente che egli ha gettato nella mente e nell'animo delle migliaia di scolari che, in Padova e nelle altre Università d'Italia, direttamente o indirettamente, lo hanno avuto per Maestro. Ma a chi non è stato in quell'aula del Bo, resteranno per sempre sconosciuti l'imponenza e la forza che emanavano dalla sua persona, la sonorità di quella voce che ammaestrava nel diritto e nell'essere uomini, resterà in sostanza per sempre ignoto chi era veramente Alberto Trabucchi. Io in quell'aula ci fui, dentro di me quel ricordo ben vive, solo la mia pochezza, se volete, la mia aridità mi hanno forse oggi impedito di trasmettervi una immagine magari anche soltanto pallida, una rappresentazione magari anche soltanto umbratile, ma non del tutto inadeguata, di quella realtà umana.

Non porrò termine al mio dire senza esprimere un grazie, un grazie a nome mio e di molti, e senza formulare un voto; il grazie è a Lui, alla Sua memoria, per tutto quanto ha fatto e ci ha donato: a me personalmente tutto quanto sono; ma questo grazie sento che si deve qui estendere anche ad un'altra persona, a Colei che con la sua opera nascosta e silente ha consentito ad Alberto Trabucchi di essere Alberto Trabucchi: dico della compagna della sua vita, di Nanda Sparavieri Trabucchi, che qui saluto, e con devoto, filiale affetto voglio abbracciare. Il voto che oso formulare davanti a Voi è che questo Istituto, che per tanti anni vide Alberto Trabucchi suo socio autorevolissimo, possa e voglia prendere in considerazione la possibilità di dare vita ad una iniziativa, annuale o biennale, permanente: "Le giornate giuridiche dell'Istituto veneto", e di intitolarle al nome di Alberto Trabucchi, in questo modo, nel segno di quella operosità che fu la nota dominante della Sua vita, concorrendo a perpetuarne vivo il ricordo.